



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Bando Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole Azione 3 – Impianti per energie da fonti alternative

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni finanziabili
- Art. 5 – Obiettivi degli interventi

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 6 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi
- Art. 8 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese
- Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo
- Art. 13 - Cumulabilità

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande
- Art. 15 – Documentazione
- Art. 16 – Istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande
- Art. 17 – Concessione del contributo
- Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo
- Art. 19 – Avvio, realizzazione e conclusione degli interventi
- Art. 20 – Effetto incentivante
- Art. 21 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 22 – Obblighi dei beneficiari
- Art. 23 – Varianti
- Art. 24 – Proroghe
- Art. 25 – Controlli
- Art. 26 – Clausola compromissoria

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 27 – Disposizioni di rinvio
- Art. 28 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 29 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 30 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e finalità

 In attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR e del regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Regione del 25 gennaio 2011, n. 07/Pres, il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a valere sulla misura 311 - Diversificazione in attività non agricole / azione 3 – Impianti per energie da fonti alternative.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

a) Sono beneficiari della misura le imprese agricole e agro-forestali iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU), relativa ad una o più unità tecnico economiche, situata nel territorio regionale.

 Sono ammesse a beneficio anche le imprese condotte in forma associata che esercitano l'attività agricola o quella agro-forestale a titolo principale, incluse le società cooperative che svolgono l'attività agricola o quella agro-forestale. Il termine del soggetto giuridico condotto in forma associata, ove esistente, non può essere antecedente a quello di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f).

 In caso di contratti di leasing, per l'acquisto e l'installazione degli impianti, possono beneficiare degli aiuti solo le imprese utilizzatrici, purché il leasing preveda il patto di riscatto.

 Sono escluse le imprese che effettuano esclusivamente lavori di utilizzazione boschiva.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) fonti alternative: fonti energetiche rinnovabili non fossili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), con l'esclusione delle biomasse costituenti la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili: impianti per la produzione di qualsivoglia forma di energia alimentati da fonti rinnovabili, come definite alla lettera a);

c) unità tecnico-economica (UTE): in conformità al comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

d) aree rurali B, C, D e sottozone dell'area del Carso A1, B1 e C1: le aree rurali e le sottozone di cui all'allegato 1 del PSR;

e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);;

f) investimento: voci di costo relative all'installazione delle singole macchine o attrezzature nonché alla realizzazione delle singole opere edili che, nell'insieme, costituiscono l'operazione;

- g) operazione: insieme di investimenti finalizzati alla realizzazione di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, oggetto della domanda di aiuto;
- h) costo totale: l'importo ammissibile dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto;
- i) spesa totale: l'importo del totale dell'aiuto concesso per la realizzazione dell'operazione;
- j) decisione individuale di finanziamento: provvedimento mediante il quale sono comunicati al beneficiario l'ammissione al finanziamento, l'importo dell'aiuto spettante, gli obblighi, gli impegni e le eventuali prescrizioni tecniche fissate per la realizzazione dell'operazione, le tempistiche previste per la sua conclusione, le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti e le modalità di rendicontazione dell'aiuto concesso;
- k) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative ovvero in quanto si sono concluse le procedure amministrative previste dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
- l) sottoprodotti: le sostanze e i materiali come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- m) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- n) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
- o) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
- p) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF), unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
- q) regolamento: il regolamento di attuazione della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione del 25 gennaio 2011, n. 07/Pres.

Art. 4 – Operazioni finanziabili

1. Sono ammessi gli investimenti per la realizzazione, sul territorio regionale, di impianti, per potenzialità produttiva complessiva fino a 1 megawatt, finalizzati alla produzione, utilizzazione e vendita di energia ottenuta da fonti rinnovabili e per l'acquisto di attrezzature funzionalmente connesse.
2. Per attrezzature funzionalmente connesse si intendono quelle il cui utilizzo prevalente è collegabile alla funzionalità dell'impianto oggetto di contributo.
3. Gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica hanno una potenzialità produttiva, misurata in kilowatt ore all'anno, pari o superiore al 120 per cento del fabbisogno elettrico aziendale. Il fabbisogno elettrico aziendale corrisponde al consumo medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.
4. Sono ammessi gli investimenti di ampliamento e potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili già esistenti; gli impianti sono conformi alle rispettive normative di settore e hanno carattere di piena funzionalità.

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

1. Gli interventi concorrono all'incentivazione, quale forma di diversificazione dell'attività agricola e alla creazione di nuove forme di reddito per le aziende agricole mediante il sostegno degli investimenti destinati alla produzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto e della documentazione cui agli articoli 14 e 15, la domanda di aiuto e le operazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

b) requisiti generali di ammissibilità

- 1) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 2;
- 2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione come indicato agli articoli 14 e 15;
- 3) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto del regolamento, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 311 azione 3 per la quale la domanda è proposta;
- 4) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- 5) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
- 6) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- 7) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione definiti nella decisione individuale di finanziamento, con i limiti posti dal PSR alla rendicontazione della spesa per il periodo di programmazione 2007-2013, fatte salve eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 24;

r) requisiti specifici di ammissibilità:

- 1) localizzazione dell'intervento nelle aree rurali B, C, D e nelle sottozone dell'area del Carso A1, B1 e C1 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) potenza termica massima dell'impianto non superiore a 1 megawatt.
- 3) documentazione minima allegata alla domanda di aiuto di cui all'articolo 14.
- 4) Le tipologie d'intervento ammissibili insistono su beni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà del richiedente alla data della domanda o su beni immobili per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda, idoneo titolo scritto e registrato, di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f).

Art. 7 - Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto di seguito riportato:

Criteri di selezione delle domande ritenute ammissibili		punti
Localizzazione dell'intervento	Zone rurali C, D sottozone A1, B1, C1	550
	Zona rurale B	1
Grado di debolezza economica e strutturale individuato in base all'orientamento tecnico-economico aziendale (dati e classificazione RICA 2005 o più recenti)	SEMINATIVI	400
	POLICOLTURA	
	POLICOLTURA/POLIALLEVAMENTO	
	ALTRI ERBIVORI	
	POLIALLEVAMENTO	
	BOVINO DA LATTE	250
	FRUTTICOLTURA	
GRANIVORI		
ORTOFLORICOLTURA		

Criteri di selezione delle domande ritenute ammissibili		punti	
	ALTRE PERMANENTI		
	VITICOLTURA		
Tipologia impianto	I	Impianti finalizzati alla produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili, alimentati da biogas ottenuto da processi di fermentazione di biomasse derivanti in prevalenza da sottoprodotti di origine agricola o da prodotti e sottoprodotti di origine forestale o da entrambi;	100
	II	Impianti per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili, non compresi nel punto precedente, alimentati a biomasse derivanti in prevalenza da sottoprodotti di origine agricola o da prodotti e sottoprodotti di origine forestale o da entrambi;	50
	III	Impianti per la produzione di energia alimentati a fonti rinnovabili diverse da quelle dei punti I, II e IV;	20
	IV	Impianti a biogas o a biomasse analoghi a quelli descritti ai punti I e II derivanti da qualsiasi prodotto e sottoprodotto di origine agricola o forestale.	10
Cantierabilità	Interventi che non necessitano di autorizzazioni o interventi con autorizzazioni alla costruzione già ottenute		10
	Interventi con autorizzazioni alla realizzazione non ancora ottenute		1
Potenza dell'impianto	Impianti < 250 KW		10
	Impianti con potenza compresa tra 250 e 500 KW		5
	impianti > 500 KW		1
Tutti gli impianti che realizzano strutture destinate al teleriscaldamento.		10	
Impianti fotovoltaici realizzati su coperture di edifici.		10	

2. La formazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili avviene mediante l'assegnazione di un punteggio, che è pari alla sommatoria dei singoli punti assegnati in base ai criteri individuati nella tabella di cui al comma 1.

Art. 8 – Criteri di priorità

1. Nel caso in cui il punteggio attribuito in base alla tabella di cui all'articolo 7 risulti uguale per due o più domande ha priorità quella con un minor importo di costo di investimento (costo totale).

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria per il presente bando nell'ambito del PSR ammonta ad euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00), di cui di cui euro 2.420.000,00 (duemilioniquattrocentoventimila/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare esclusivamente il finanziamento di ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006 e nell'ambito delle operazioni finanziabili di cui all'articolo 4, sono ammissibili le seguenti tipologie di costo:
 - a) acquisto degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle attrezzature funzionalmente connesse;
 - s) opere edili, purché destinate esclusivamente all'alloggiamento degli impianti o allo stoccaggio delle eventuali materie prime e dei sottoprodotti del processo;
 - t) spese generali e di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico fino alla misura massima del 12 per cento del costo degli investimenti ammessi;
 - u) canoni dei contratti di leasing per l'acquisto e l'installazione degli impianti purché condizionati all'acquisto finale e nel limite delle somme pagate dall'impresa utilizzatrice fino alla presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.
2. Non sono mai ammissibili le seguenti tipologie di costo
 - a) costi relativi alle opere necessarie al collegamento dell'impianto con fabbricati non adibiti all'attività agricola
 - v) in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici, i costi connessi alla rimozione delle coperture esistenti e al rifacimento delle stesse;
 - w) costi connessi al contratto di leasing;
 - x) imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - y) acquisto di beni o attrezzature usati;
 - z) investimenti che utilizzino apporto di lavoro e materiali di provenienza aziendale.
3. I documenti di spesa sono intestati al beneficiario e debitamente quietanzati. Il richiedente produce idonea documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa, come specificato all'articolo 21.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", realizzato dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate sono:
 - a) connesse agli interventi cofinanziati;
 - b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) sostenute direttamente dal beneficiario;

e) comprovate mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di pezze giustificative della spesa di cui all'articolo 20.

Art. 12 - Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto è erogato in conto capitale, a titolo *de minimis*, fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a 200.000 euro per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28 dicembre 2006.
2. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali.
3. Il triennio finanziario di riferimento di cui al comma 1 è costituito dall'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la decisione individuale di finanziamento e dai due esercizi finanziari precedenti.
4. Il costo totale minimo per domanda di aiuto è fissato in 10.000 euro.
5. L'intensità di aiuto è pari al 50 per cento del costo totale, fatta salva:
 - a) la riduzione della percentuale ad opera dell'ufficio attuatore in applicazione dei limiti di aiuto di cui al comma 1;
 - aa) la riduzione conseguente all'accesso, da parte dell'interessato, alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

Art. 13 – Cumulabilità

1. I contributi concessi a titolo *de minimis* non possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente, stampata dopo l'avvenuto rilascio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo la tipologia di accesso individuale, deve pervenire presso la sede dell'Ufficio attuatore entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BUR, corredata della documentazione di cui all'articolo 15, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea.
2. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN.
3. Gli indirizzi degli uffici attuatori a cui andrà inviata la domanda sono riportati al comma 1 dell'art. 28.
4. La Regione non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità:
 - a) copia semplice di un documento di identità in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda e che è legittimato nelle forme di legge a farlo;
 - bb) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione di cui alla lettera a) (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);

- cc) relazione tecnico-illustrativa sottoscritta dal richiedente e da un tecnico qualificato, contenente:
- 1) la descrizione dell'assetto aziendale e dell'orientamento produttivo, con indicazione del riparto delle superfici aziendali per ordinamento colturale, della destinazione ordinaria delle produzioni aziendali nonché del riparto e dimensionamento espresso in unità di bestiame adulto (UBA) degli eventuali allevamenti;
 - 2) la forza lavoro impiegata in azienda espressa in unità lavorative anno (ULA); i fabbisogni energetici aziendali calcolati sulla media dei tre anni precedenti la presentazione della domanda;
 - 3) gli obiettivi e le finalità degli investimenti;
 - 4) il quadro economico degli investimenti;
 - 5) la descrizione della ricaduta degli investimenti sull'attività aziendale ed, eventualmente, sul fabbisogno occupazionale;
 - 6) la descrizione del tipo o dei tipi di fonte energetica impiegata e prodotta;
 - 7) la descrizione delle modalità di utilizzo o vendita dell'energia prodotta a seguito della realizzazione dell'operazione;
 - 8) il cronoprogramma contenente la descrizione delle fasi di avanzamento di realizzazione degli investimenti dal punto di vista fisico e finanziario;

dd) Con riguardo all'installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici: preventivi di tre ditte diverse corredati delle relative schede tecniche e della relazione di un tecnico qualificato in cui, sulla base di criteri economico-funzionali, viene motivata la scelta del bene oggetto dell'investimento;

ee) Nel caso di beni altamente specializzati e di investimenti a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire più fornitori: relazione di un tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti e si giustifichi da un punto di vista tecnico-economico, la scelta del bene oggetto dell'investimento;

ff) Con riferimento alle opere edili: progetto redatto da un tecnico abilitato composto da:

- 1) relazione tecnica descrittiva delle opere;
- 2) tavole dello stato di fatto e di progetto;
- 3) perizia asseverata contenente:
 - computo metrico estimativo analitico redatto con prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezzi approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica;
 - analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezzi approvati dalla Regione;

gg) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:

- 1) lo stato dei procedimenti relativi alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi aventi rilevanza ambientale, urbanistica ed edilizia; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente;
- 2) il titolo di disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione;
- 3) l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
- 4) il vincolo di acquisto nel caso in cui l'investimento sia finanziato con contratto di leasing.

2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 16 – Istruttoria, graduatorie e finanziamento delle domande

1. Gli uffici attuatori:

- a) ricevono le domande di aiuto;
 - b) danno notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione personale ovvero mediante idonee forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e costituiscono, per ogni domanda, un fascicolo contenente tutti gli atti del relativo procedimento;
 - c) verificano l'ammissibilità di tutte le domande, applicano i criteri di selezione ai sensi dell'articolo 7, determinano il costo totale e l'importo dell'aiuto concedibile per l'operazione;
 - d) comunicano ai richiedenti i motivi per cui la domanda di aiuto non è ammissibile ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e comunicano il provvedimento di rigetto nel caso in cui le osservazioni trasmesse non siano accolte, con l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile ricorrere;
 - e) redigono gli elenchi delle domande ammissibili e delle domande escluse proponendoli alla struttura responsabile di azione.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 15, comma 5, lettera c), è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

Art. 17 - Concessione del contributo

1. La struttura responsabile di azione, sulla base degli elenchi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16, con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR per il tramite dell'Autorità di gestione:
 - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
 - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di eventuali economie di risorse;
 - c) prende atto dell'elenco delle domande escluse.
2. Gli uffici attuatori adottano le decisioni individuali di finanziamento e le comunicano ai beneficiari.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, qualora sia previsto dal PSR, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un'anticipazione in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, e comunque per importi non inferiori a 10.000 euro.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro i successivi quindici giorni corredata di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.
3. Su tutte le domande di anticipo gli uffici attuatori effettuano i controlli previsti dall'organismo pagatore.
4. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 19, comma 3, la liquidazione di un acconto al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50 per cento del costo totale dell'operazione e per un importo minimo di euro 50.000.
5. L'importo dell'acconto non può superare l'80 per cento dell'aiuto.
6. Per quanto attiene alla presentazione delle domande di pagamento e allo svolgimento del relativo procedimento si applicano le disposizioni di cui al comma 9, fatta eccezione per la documentazione elencata alla lettera d) sostituita da una relazione dimostrante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento dei lavori.
7. L'importo da liquidare è determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi del comma 1.
8. Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo, per il tramite di apposita domanda di pagamento,

entro il termine di conclusione dell'operazione, una volta sostenuto il costo totale.

9. La domanda di pagamento del saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro i successivi dieci giorni corredata di:

- a) documentazione dei costi sostenuti in conformità a quanto previsto all'articolo 21;
- b) riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile per le diverse opere ed installazioni eseguite, in relazione al costo effettivamente sostenuto e debitamente documentato;
- c) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
- d) con riferimento alle opere edili: perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato contenente:
 - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 10 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - 2) dichiarazione attestante la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica e alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 3) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per il rilascio del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
- e) ulteriore documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 19 – Avvio, realizzazione e conclusione degli interventi

1. Sono ammesse a finanziamento anche le operazioni avviate precedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda di aiuto nei termini previsti dal presente bando all'articolo 14.
2. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 20, l'interessato può richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.
3. La data di conclusione dell'operazione è indicata nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga motivata per cause non imputabili al beneficiario.
4. Le proroghe sono concesse con provvedimento dell'ufficio attuatore, secondo quanto previsto all'articolo 26.

Art. 20 – Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista fisico corrisponde:
 - a) per l'acquisto di impianti, beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
 - b) per la realizzazione di opere edili, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori ovvero alla data di emissione delle fatture di saldo.
3. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo. L'investimento non si considera ultimato qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 21 - Prova della spesa

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altro documento fiscale equipollente e della documentazione attestante il pagamento di seguito elencata:
 - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - hh) copia della ricevuta bancaria;
 - ii) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - jj) copia del vaglia postale;
 - kk) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
2. in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
4. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
5. La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - ll) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - mm) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 23;
 - nn) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - oo) non cedere ad alcun titolo l'impianto per il periodo di cinque anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - pp) conservare la destinazione d'uso degli investimenti realizzati e mantenere in esercizio l'impianto per il periodo di dieci anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - qq) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - rr) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. In presenza di cause non imputabili al beneficiario adeguatamente documentate, l'ufficio attuatore può riconoscere un periodo di esercizio dell'impianto inferiore a quello previsto dal comma 1, lettera f).
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 determina la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già liquidate, cui vanno sommati gli interessi maturati.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b) determina altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:

- a) assicurare che l'impianto sia conforme alle normative di settore per il periodo di dieci anni dalla data del verbale della visita in situ;
 - b) in caso di impianti di produzione di energia elettrica o termica, comunicare all'ufficio attuatore, per il periodo di cui alla lettera a) ed entro il primo trimestre di ogni anno, la quantità complessiva di energia prodotta nell'anno precedente;
 - c) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - ss) in caso di operazioni di costo totale superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
 - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
 - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - tt) in caso di operazioni di costo totale superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera d);
 - uu) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - wv) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR.
6. Il mancato rispetto degli impegni accessori determina la revoca parziale della decisione individuale di finanziamento, la riduzione delle somme concesse e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.
7. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali e accessori e le percentuali della riduzione di cui al comma 6 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).
8. I beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
 - ww) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme comunitarie e nazionali;
 - xx) trasmettere la documentazione richiesta agli uffici attuatori entro i termini indicati.

Art. 23 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda che comportano:
 - a) modifica nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di pagamento. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale e l'aiuto concesso;

- b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - c) modificare o integrare gli impegni e gli obblighi a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento e quelle che comportano la modifica della tipologia di impianto non sono ammissibili. Nel caso in cui vengano comunque realizzate, l'ufficio attuatore dispone la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione ai sensi dell'articolo 18, comma 9, lettera c), su richiesta corredata dalla documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.

Art. 24 - Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio, conclusione e rendicontazione degli interventi, a pena di irricevibilità delle stesse, devono essere presentate in forma scritta all'ufficio attuatore competente per territorio prima della scadenza dei termini stessi.
2. Le proroghe per la conclusione degli interventi possono essere autorizzate, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del progetto.
3. Nel caso di proroga dei termini di conclusione, in mancanza di una preventiva autorizzazione secondo le modalità indicate al comma 2 non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate successivamente alla data inizialmente fissata e riportata nell'atto di concessione.
4. Le eventuali proroghe richieste non devono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 25 – Controlli

1. Su tutte le domande di pagamento sono svolti controlli amministrativi finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione degli interventi, l'entità dei costi sostenuti e il rispetto degli impegni di cui all'articolo 22, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore. I controlli comprendono almeno un sopralluogo, denominato visita in situ, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento.
2. A seguito dei controlli di cui al comma 1 sono svolti, a campione, i controlli in loco di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.

3. In applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) 65/2011, qualora l'importo accertato come liquidabile sia inferiore di oltre il 3 per cento rispetto all'importo richiesto nella domanda di pagamento, l'aiuto viene ridotto in misura pari alla differenza riscontrata. La riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri che non è responsabile di tale differenza.
4. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi 1 e 2 e in applicazione di quanto previsto al comma 3, l'ufficio attuatore:
 - a) con riferimento alle domande di pagamento non ammissibili, comunica i motivi ostativi all'accoglimento e adotta il provvedimento di rigetto;
 - b) predispone la proposta di elenco periferico di liquidazione delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.
5. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'Autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui è indicata, per ciascuna domanda ammissibile, la somma da liquidare.
6. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione l'Autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore.

Art. 26 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 27 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, del PSR regionale e del regolamento della misura 311, azione 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2011, n. 07/Pres..
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28 - Informazioni e uffici attuatori

1. Gli Uffici attuatori competenti per territorio presso i quali va presentata la domanda di aiuto sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

indirizzo TOLMEZZO - Via San Giovanni Bosco 8

telefono: 0433 2457

ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia
indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35
telefono: 0481 386253
ipa.go.agrifor@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine
indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31
telefono: 0432 555860
ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

2. Oltre che agli uffici attuatori sopra elencati, ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste al seguente ufficio responsabile di azione:

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio gestione forestale e produzione legnosa
telefono: 0432 555670
s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it

Art. 29 - Controllo e trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 30 - Elenco allegati

Allegato A – Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

Allegato B – Fac-simile di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto iniziale.

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a (..) il
..... residente a (..) in
....., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che il procedimento relativo al rilascio dell'/delle autorizzazione/i
..... (specificare il tipo di autorizzazione: ambientale, urbanistico, edilizio, ecc.) necessaria/e
per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di contributo a valere sulla misura 311,
azione 3 del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è concluso
favorevolmente / è ancora in corso (barrare l'opzione che non interessa);
- che la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di aiuto non è subordinata al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia, nonché da eventuale ulteriore normativa di
settore (in alternativa al punto precedente);
- che è proprietario dei beni immobili (fabbricati e terreni) su cui insiste l'intervento o che detiene
idoneo titolo scritto e registrato della disponibilità del sito, di durata almeno eguale a 10 anni;
- che l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della
domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro
- che il contratto di *leasing* prevede il vincolo di acquisto (solo nel caso di contratto di *leasing*).

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

.....
(luogo) (data)

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Allegato B – Fac-simile di perizia asseverata da allegare alla domanda di aiuto iniziale.

PERIZIA ASSEVERATA

(art. 10 del regolamento di attuazione della misura 311, azione 3)

Il sottoscritto _____, iscritto all'Albo professionale dei _____ della Provincia di _____ con posizione n. _____, in esecuzione dell'incarico conferito dal sig. _____, titolare dell'azienda agricola/legale rappresentante della società _____ di redigere perizia asseverata in ottemperanza a quanto previsto dall'art 10, comma 2, lettera c, numero 3 del Regolamento di attuazione della misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 25 gennaio n. 07/Pres.;

Atteso che nella domanda di aiuto a valere sulla misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è previsto un intervento relativo alla realizzazione di un impianto di ...;

Considerato altresì che per l'esecuzione dell'intervento citato è stato redatto il progetto a firma del relativo ad opere di costruzione di ...¹, di data gg/mm/aaaa allegato alla domanda di aiuto;

Eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche delle opere in progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione di tali opere;

Predisposto un computo metrico estimativo, di cui all'allegato 1 della presente perizia, contenente il dettaglio analitico delle singole misure, con riferimento al codice del prezzario regionale delle opere pubbliche per ciascuna voce di costo/lavorazione,

(se ricorre) **Predisposta** un'analisi dei prezzi, ed allegata alla presente perizia, per le categorie di opere non riconducibili a quelle previste dal prezzario regionale delle opere pubbliche;

Considerato che:

- a) le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del 10% dell'importo totale dell'operazione oggetto di domanda di contributo, come previsto dal Regolamento di attuazione della misura 311, azione 3 del PSR 2007-2013 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e l'operazione oggetto di domanda di contributo;
- b) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
- c) non sono imputati oneri per imprevisti

Verificato che gli interventi proposti per il finanziamento alla data di predisposizione della presente perizia:

- non risultano iniziati
- risultano iniziati in data gg/mm/aaaa, a seguito di presentazione di segnalazione in data gg/mm/aaaa,

¹ Indicare la tipologia delle opere aventi rilevanza urbanistico-edilizia.

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. che il costo complessivo delle opere, pari a **euro 0,00**, è ripartito nelle voci di spesa elencate al computo metrico di cui all'allegato 1.
2. che il computo metrico è redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto dd. gg/mm/aaaa a firma del _____, nonché, laddove non desumibili in relazione al dettaglio progettuale, tenendo conto delle valutazioni di carattere tecnico eseguite dal sottoscritto.

.....

il tecnico incaricato

.....

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

.....

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

.....

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:

Denominazione proponente:.....

Tipologia di intervento:.....

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta²
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo³				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	1^ e 2^ Preventivo di raffronto		Motivazioni scelta
Ditta				
N:..... giorno.....				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

.....

Luogo e data

Sottoscrizione del richiedente

.....

.....

² Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

³ Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.